



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero **36** del **28-02-2019**

OGGETTO:

RETROCESSIONE EX LEGE IMMOBILE SOCIETA' ESERCIZI TELEFONCI. ATTO N.16704 DI REP. DEL 28/11/1961. -.PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di Febbraio con inizio alle ore 13:30 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Assente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Assente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

PREMESSO che con atto rep.n° 16704 racc. 1942 registrato a Salerno il 01/12/1961 al n° 2006 Mod.I,rogato dal dott. Alfonso Reale del 28/11/ 1961 il Comune di Sala Consilina cedeva gratuitamente alla Società Esercizi Telefonici (SET) mq.640 di appezzamento di terreno, incidente in parte sulla particella 282 (per mq. 490) ed in parte sulla particella 719 (per mq. 150) entrambe del foglio n° 21, per destinarli in perpetuo a sede di una centrale telefonica, nonché alla installazione di un'antenna per Ponte Radio, con uffici e servizi annessi;

CHE per l'effetto sull' appezzamento di terreno come sopra concesso la suindicata Società realizzava l'immobile da destinare esclusivamente a sede della nuova centrale telefonica automatica, giusta l'art.4 dell'atto di cessione n.16704 di Rep. surrichiamato;

CHE il Comune di Sala Consilina nel surrichiamato atto di cessione prevedeva comunque il diritto di retrocessione a suo favore dell'immobile qualora il terreno fosse stato destinato ad attività diversa;

RILEVATO che da oltre quindici anni l'immobile in parola risulta dismesso dalla SET e quindi privo di qualsiasi attività per cui era stato realizzato;

CONSIDERATO che e' volonta' di questa Amministrazione esercitare il diritto di retrocessione a suo tempo riservato al Comune di Sala Consilina con la sottoscrizione dell'atto di cessione sopra citato;

CONSIDERATO necessario, in conseguenza di quanto esposto ed alla complessità della materia a livello giuridico, di conferire apposito incarico a legale di fiducia dell'Ente affinché espleti stragiudizialmente ogni e qualsiasi attività utile all'attivazione della clausola di retrocessione del bene , prima di un eventuale ricorso alla competente autorità giudiziaria;

SOTTOLINEATA la circostanza per cui la prestazione del servizio legale di cui sopra si reputa opportuna in quanto eventualmente propedeutica ad una vertenza giudiziale e, pertanto, va curata in ogni passaggio anche extragiudiziale;

VISTO l'art.32,comma 2,del D.Lgs.50/2016 a norma del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le Stazioni appaltanti , in conformità dei propri ordinamenti, decretano o determinano di contrattare, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che:

- le modalità di scelta del contraente sono rappresentate dall'affidamento diretto, previa acquisizione di manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati e in possesso dei requisiti richiesti nell'apposito avviso;
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata sottoposta a registrazione in caso d'uso.

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n.2730 del 11.05.2012 ai sensi della quale *"...l'affidamento da parte di una amministrazione pubblica di un incarico per la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura selettiva, il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata, soggetto al Codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d'opera professionale affidabile in via diretta"*;

VISTO il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione:

“Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”;

VISTO, inoltre, il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, che in merito ai servizi legali elencati dall’art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 esprime che *“possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l’intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l’azione amministrativa”;*

VISTO il Titolo III, Capo 2, del Libro V, del codice civile, relativo alla disciplina delle professioni intellettuali e, in particolare, l’art.2230, sulla prestazione d’opera intellettuale;

VISTA la determina del Dirigente f.f. dell’Area Affari generali ed Istituzionali N.9 (R.G.n.12) del 15/1/2019 con la quale è stato, da ultimo, approvato l’aggiornamento della short list di professionisti per l’affidamento di incarichi legali;

CONSIDERATO che con la determina dirigenziale n.140/2017 è stato dato atto che *“il Comune di Sala Consilina si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell’elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l’affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza....” ;*

RITENUTO di provvedere in merito

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art.49, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs.vo n.267/2000,

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di conferire all’avv. _____ con studio in _____ per le motivazioni esposte in premessa, l’incarico stragiudiziale per l’attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale al fine di addivenire alla retrocessione dell’area ceduta a suo tempo alla Società Esercizi Telefonici in virtù dell’atto di cessione stipulato in data 28/11/1961 n.16704 di rep. per notar Alfonso Reale;
- 2) di fissare forfettariamente in euro 500,00(IVA, ritenuta d’acconto, CPA inclusi) il compenso da corrispondere al predetto legale quale onorario per l’espletamento dell’incarico conferitogli, al lordo delle ritenute, da impegnare con successivo atto dirigenziale, con imputazione della stessa cap.139- missione 1 - programma 11 – titolo 1 – macro 103 - IV Livello 1.03.02.11.006, del corrente bilancio di previsione 2019/2021 - esercizio finanziario 2019;
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull’oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Finanze;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare - come in effetti con la presente approva, per le ragioni indicate nelle premesse - la proposta che precede in tutte le sue parti, conferendo in incarico all'avv. Antonello Rivellesse, con studio legale a Sala Consilina, Via G.Mezzacapo n.95.

Successivamente, valutata l'urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento e consentire al legale di predisporre quanto prima gli atti necessari, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 28-02-2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI

f.to Dr.Lucio Pisano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 28-02-2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE

f.to SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 01-03-2019

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 28-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Lucio Pisano

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 01-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Pisano
